





***Prefettura di Benevento***  
***Ufficio Territoriale del Governo***  
*Area II - Ufficio Elettorale Provinciale*

Per le elezioni comunali, ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, tale divieto decorre dal trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna elettorale e, quindi, dal 26 marzo 2014, e per tutta la durata della stessa.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della presente circolare per i profili di rispettiva competenza e interesse.

IL DIRIGENTE UEP  
f.to Sorrentino